

STATUTO

**SAM PARRUCCHIERI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA GABRIELE
D'ANNUNZIO 4/A
Numero REA: SS - 199775
Codice fiscale: 02726450907
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 64133/35561 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' corrente la Società cooperativa denominata "SAM Parruc-	
	chieri Società Cooperativa Sociale".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Sassari.	
	1.3 La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero,	
	nei modi e termini di legge.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea.	
	Essa aderisce all' A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATI-	
	VE ITALIANE.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità. La società, che non ha fini di lucro, intende	
	far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicando-	
	ne i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi	
	della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed	

	applicazione è impegnata.	
	Scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività di cui all'articolo 4 finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381.	
	La cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, me-	
	diante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano	
	apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di oc-	
	cupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equili-	
	bri economici.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita-	
	ta dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	

	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei	
	volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, in	
	conformità al 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Interna-	
	zionale, è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente	
	o secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforzamento del mo-	
	vimento cooperativo nazionale ed internazionale. La cooperati-	
	va può svolgere la propria attività anche nei confronti di	
	terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative	
	di terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio	
	di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successi-	

	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente	
	con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coopera-	
	tiva ha come oggetto:	
	- servizi dei saloni di parrucchiere per donna e per uomo con	
	attività di lavaggio, taglio, messa in piega, tintura, liscia-	
	tura e tutti gli altri servizi tecnici dell'attività di par-	
	rucchiere;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione e stage per	
	parrucchieri o aspiranti parrucchieri e altri corsi di forma-	
	zione professionale;	
	- organizzazione di sfilate;	
	- servizi di consulenza tricologica;	
	- produzione di parrucche;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per la cu-	
	ra dei capelli, di prodotti di estetica e articoli di profume-	
	ria;	
	- servizi degli istituti di bellezza e centri di estetica,	
	servizi di manicure e pedicure, servizi dei centri per il be-	
	nessere fisico, gestione di beauty farm e centri benessere,	

	stabilimenti termali, solarium;	
	- gestione di palestre e centri fitness;	
	- gestione di strutture alberghiere e ricettive.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà	
	compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commer-	
	ciale, creditizia, anche se qui non specificatamente indicata,	
	compresa l'apertura di conti correnti, la partecipazione a ga-	
	re di appalto sia di enti pubblici che di privati e la parte-	
	cipazione ad altre società aventi oggetto analogo o affine o	
	comunque connesso al proprio, sia direttamente che indiretta-	
	mente; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque connesse o accessorie all'attività sociale.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale. La raccolta, fina-	
	lizzata al raggiungimento degli scopi statutari, è riservata	
	esclusivamente ai soci. E' tassativamente vietata la raccolta	
	di denaro fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile, ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità in	
	conformità alla normativa vigente; i soci prestatori parteci-	
	pano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro de-	
	stinazione;	
	2) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	

	tiva.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori occupati in cooperativa e, compatibilmen-	
	te con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità	
	di soci.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che presta-	
	no la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono	
	iscritti in una sezione apposita del libro soci ed il loro nu-	
	mero non può comunque superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e	
	private, se consentito dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserci-	
	tino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter-	
	si porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	

	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-	
	za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	
	va.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	

	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	

	ne.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammi-	

nistrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona giuridica, e fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c.:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-

	dente art. 5.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgo-	

la zero zero).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per le intere quote detenute dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	milio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ri-	
	cezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	

	consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-	
	giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio cooperatore che non si trovi più in condi-	
	zione, per motivi oggettivi o soggettivi, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i re-	
	quisiti per l'ammissione, od il cui rapporto di lavoro, ovvero	
	l'attività di volontariato, sia venuto a cessare.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni	

	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-	
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timano il recesso. Se non sussistono i presupposti del reces-	
	so, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione	
	al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribuna-	
	le.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-	

	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamen-	
	to del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di som-	
	me dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	

	amministrativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine	

massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni
dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-

	sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, let-	
	tere b), c), d) e), oltre al risarcimento dei danni ed al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamen-	
	to, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calco-	
	lata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	

	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-	
	tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibe-	
	razione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fi-	
	siche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi	
	vigenti.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	

	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) ciascuna (massimo Euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero).	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 20	
	(venti-) quote pari a Euro 2.000,00 (duemila virgola zero ze-	
	ro).	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in-	
	dicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-	
	stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabili-	
	re:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	
	tori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribui-	
	ti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	
	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	

	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	dante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	
	to tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-	
	cisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita a seguito delle decisioni	
	dei soci e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-	
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-	
	mite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il	
	trentuno dicembre 2018.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio conso-	
	lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative al-	

	la struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Am-	
	ministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indica-	
	re specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	

utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,
alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 26 (Decisioni dei soci)

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei

	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori,	
	dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	

	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.	
	30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di delibe-	
	razione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscrit-	
	ta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indi-	
	chi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e	
	non superiore a giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	

	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	sione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro ri-	
	ferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione,	
	del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficien-	

	temente informato. I consensi possono essere trasmessi con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualo-	
	ra pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro	
	dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i con-	
	sensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo	
	previsto al successivo art. 29.2.	
	28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, in-	
	dicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	

	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se so-	
	cio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sov-	
	ventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili	
	a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante	
	deliberazione assembleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espres-	
	samente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-	

	tivo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornir-	
	re la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simila-	
	ri, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'in-	
	dirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che	
	siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il ca-	
	so in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive al-	
	la seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convo-	
	cazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori	

	ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Quando si tratta di deliberare sui punti d) ed e) Articolo 26	
	comma 2 nonchè sullo scioglimento anticipato, tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere	
	prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei	
	soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normal-	
	mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	

	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video col-
	legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei so-
	ci.
	In tal caso, è necessario che:
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-
	ti all'ordine del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-
	senti il presidente e il segretario.
	Art. 33 (Voto)
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risulta-
	no iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque

	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rap-	
	presentare più di tre soci. La delega non può essere rilascia-	
	ta con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	

Art. 35 (Amministrazione)

35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie

	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	
	lative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-	
	glio nella prima riunione dopo la nomina.	

	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presi-	
	dente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipote-	
	si di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale	
	e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	sione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun con-	
	sigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento og-	
	getto della decisione, del quale il consigliere consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi pos-	
	sono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può es-	
	sere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compre-	
	si il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)		
38.1	Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
38.2	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
38.3	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
Art. 39 (Integrazione del Consiglio)		
39.1	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
39.2	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
39.3	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	

ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)

41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in

	qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che	
	ha anche funzioni di controllo contabile.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nomi-	
	nato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila	
	sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul ri-	

spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)

44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento)

45.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;

	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministra-	
	tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti	
	dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verifi-	
	carsi.	
	45.3 L'assemblea eventualmente convocata dall'organo ammini-	
	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	modalità previste dallo articolo 48.1 lettera d).	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivi-	
	tà in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 49 (Clausola arbitrale)	
	49.1 Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sta-	
	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei	
	soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di	
	tre arbitri da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei dotto-	
	ri commercialisti del luogo ove ha sede la società.	
	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbi-	
	tri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la coo-	
	perativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-	
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-	

	sola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del	
	relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coopera-	
	tiva.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo di-	
	ritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90	
	(novanta) giorni, esercitare il recesso.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	50.1 Per quanto non previsto nel presente statuto e nei rela-	
	tivi regolamenti attuativi, si applicano le norme contenute	
	nel Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina del-	
	le società cooperative", nonché, in quanto compatibili, quelle	
	previste dal Titolo V in materia di società a responsabilità	
	limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, infine, tutte le leggi speciali	
	in materia, in particolare le disposizioni previste dalla leg-	
	ge 8 novembre 1991 n. 381 riguardante la disciplina delle coo-	
	perative sociali.	

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.